

F. MANNA  
E. MANNA

C. (P)



Salerno, 12/09/2024

Ai Sig.ri Medici – Specialisti Ambulatoriali  
Sede

**OGGETTO: Art. 45 ACN – Triennio 2019/2021**

In riferimento all'indennità di esclusività prevista ai sensi dell'art. 45, con la presente si porta alla cortese attenzione che così come previsto dall'Accordo collettivo Nazionale ai sensi dell'art 45, comma 6 e comma 7, data la determinazione del fondo annuo regionale, e la quota oraria nel limite massimo di euro 8,60 (otto/60) per ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, l'erogazione resta comunque subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui è instaurato l'incarico, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto di lavoro.

Ciò posto, risulta del tutto evidente che è onere dello Specialista trasmettere la dichiarazione sostitutiva attestante l'esclusività del rapporto di lavoro.

Ciò rappresentato tale onere resta valido anche per le annualità 2022/2023, annualità soggette a liquidazione, data la definizione del fondo da parte dell'Ente Regionale, e pertanto i professionisti che hanno regolarmente prorotato per le annualità di riferimento la prevista dichiarazione nei tempi utili (15 gennaio 2023 per l'annualità 2022, 15 gennaio 2024 per l'annualità 2023), a cui non è stato regolarizzato l'importo dovuto, ai fini dell'erogazione sono tenuti a far pervenire alla Sig.ra P. TENEBRUSO alla seguente mail: [p.tenebruso@aslsalerno.it](mailto:p.tenebruso@aslsalerno.it) l'istanza a suo tempo prodotta corredata da mail attestante l'avvenuta trasmissione nei termini perentori.

Si precisa, ad ogni buon fine, che tale onere è imposto al professionista per ogni anno ed entro il termine previsto, e pertanto, la mancata presentazione dell'autodichiarazione entro i termini perentori costituirà impedimento e decadenza del beneficio economico.

Il Dirigente Amministrativo  
Dott. Giovanni ANGIONE

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Mariavincenzina ZITO